

La stipulazione dei contratti: la registrazione e la repertoriazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/02/2014

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SUL NOSTRO BOLLETTINO SETTIMANALE

La registrazione dei contratti rappresenta un'operazione fiscale. Essa è disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che dispone all'art. 5 l'obbligo della registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata secondo le disposizioni contenute nel Titolo I dello stesso. L'operazione trova la sua motivazione, oltre che in motivi fiscali, anche nel fatto che la registrazione fornisce la prova dell'esistenza del contratto e della sua data di stipulazione.

L'art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico Imposta di Registro stabilisce che *«sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto»*.

Con riferimento alla registrazione dei contratti informatici, si tenga in considerazione il comma 2 dell'art. 4 del Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo cui *«ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa»*. Non essendo finora intervenuta una procedura armonizzata di registrazione dei contratti digitali, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso con circolare n. 58/E/2008 una modalità "ibrida" di registrazione, cartacea e digitale, e richiede per la registrazione:

- un supporto informatico contenente l'atto firmato digitalmente,
- una copia cartacea dell'atto contenuto nel supporto informatico,
- il modello di registrazione (mod. 69),
- la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro (mod. F23).